ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI PERITO AGRARIO

Art. 25

Attribuzioni del presidente del consiglio del collegio nazionale

Il presidente del consiglio del collegio nazionale ha la rappresentanza del collegio nazionale ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme. Il presidente convoca il consiglio del collegio nazionale ogni volta che lo ritiene opportuno e quando ne e' fatta motivata richiesta scritta da almeno cinque membri.

Versione in vigore dal 5 maggio 1968, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento della professione di perito agrario
Estremi	Legge 28 marzo 1968, n. 434
Titolo	III — Collegio nazionale dei periti agrari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-della-professione-di-perito-agrario/art-25-attribuzioni-del-presidente-del-consiglio-del-collegio-nazionale

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it